

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI.

(Approvato con deliberazione di Consiglio n. 13 del 17.09.2024)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte dell'Unione del Lago Maggiore di alcune forme di sostegno quali sovvenzioni e contributi a favore di Associazioni ed Enti pubblici e privati non aventi fini di lucro per la realizzazione, nell'ambito del territorio dell'Unione, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

Art. 2 – Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. Circa gli interventi possibili da parte dell'Unione del Lago Maggiore, definibili genericamente "forme di sostegno", si forniscono di seguito le seguenti definizioni:

- **Sovvenzioni:** l'ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero di una iniziativa organizzata da altri soggetti che si iscrive comunque negli indirizzi programmatici dell'ente;
- **Contributi:** i finanziamenti e benefici occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali l'Unione si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. I contributi sono erogati sotto forma di corresponsione in denaro da erogare tramite mandato di pagamento all'Associazione medesima.

Art. 3 - Settori d'intervento

1. Di seguito vengono individuati i principali settori d'intervento, in quanto relativi ad attività o manifestazioni promosse da enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano sul territorio dell'Unione del Lago Maggiore:

- a) **Attività socio-assistenziali e educative.** Riguardano iniziative, attività o manifestazioni intese a:
 - prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
 - promuovere lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona attraverso l'assicurazione di forme di protezione sociale per le fasce più deboli della popolazione;
 - promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socioassistenziali e l'autonomia di persone anziane o disabili o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
 - prevenire il disagio giovanile e attuare forme di recupero;
 - consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

b) **Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.** Riguardano iniziative, attività o manifestazioni:

- dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali.

c) **Attività culturali e educative.** Gli interventi possono essere disposti per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, e alle celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina e di ricorrenze civili.

d) **Tutela ambientale.** Gli interventi possono riguardare iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio, il decoro dell'ambiente urbano.

e) **Attività ricreative e sportive.** Gli interventi possono essere disposti:

- per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive;
- gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale, per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;
- particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.
- **Sviluppo economico.** Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro che operano in attività economiche tradizionali o innovative.

Art. 4 - Criteri generali

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita, fermo il disposto dell'articolo precedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) Valutazione dei programmi e delle iniziative in base a:

- grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
- valore attribuito dall'Amministrazione al beneficio reso alla comunità;
- valorizzazione di tradizioni locali;
- grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva, ecc.;
- dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- precedenti collaborazioni con l'Unione per l'organizzazione di eventi o per la fornitura di servizi (es. convenzioni ...);
- adesione ad attività di coordinamento locale finalizzato ad una progettazione condivisa delle iniziative;
- carattere di originalità e d'innovatività del progetto o dell'iniziativa, nonché la propria qualità progettuale e l'ambito di concreta operatività ed interesse collettivo.

La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa alla concessione del sostegno.

b) Valutazione del soggetto richiedente, il quale dovrà dimostrare:

- entità di persone e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma o l'iniziativa per cui chiede il contributo;
 - bilancio annuale o dell'iniziativa specifica in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonché i motivi cui le stesse sono dovute, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.
2. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

Art. 5 – Tipologia delle attività da supportare

1. Partendo dalla considerazione che l'erogazione di un contributo non è un atto dovuto, ma è subordinata alla valutazione da parte dell'ente soprattutto in riferimento alle finalità connesse, alla tipologia degli interventi e alla possibilità finanziaria dell'ente, la compartecipazione dell'Unione potrà avvenire per:
- Attività ordinaria per finanziamento delle spese di gestione previa verifica che l'attività venga svolta in coerenza con gli indirizzi dell'Unione del Lago Maggiore, previamente approvati dalla medesima;
 - Progetti o iniziative specifiche che devono comunque essere approvati dall'Unione del Lago Maggiore;
 - Attività straordinaria nel caso in cui si verifichino gravi situazioni impreviste o imprevedibili debitamente motivate.

Art. 6 – Sostegno per attività ordinaria. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni e contributi.

I soggetti di cui all'art. 1 possono chiedere all'Unione sovvenzioni e contributi, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame della domanda, attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta dagli uffici preposti, e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.

1. La domanda, sottoscritta dal rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata all'Unione del Lago Maggiore, deve indicare:
- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente
 - relazione illustrativa sintetica delle attività organizzate dall'associazione con diretto riferimento all'ambito in cui vengono realizzate, corredato dal prospetto delle uscite e delle entrate (bilancio) nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
 - dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda
 - impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.
2. Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso dell'ente.
3. La domanda di assegnazione del contributo deve essere presentata nel periodo **dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno**. Le associazioni che hanno sottoscritto precedentemente una convenzione con l'Unione del Lago Maggiore sono esentate da tale richiesta.

Art. 7 - Sostegno per attività ordinaria. Concessione.

1. La concessione delle forme di sostegno ordinario è disposta motivatamente dalla Giunta ed erogata, nell'ambito dei criteri stabiliti da tale organo, dal responsabile del servizio interessato, secondo le rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti definiti, dopo l'approvazione del bilancio. Con l'atto di concessione viene quantificato l'ammontare del contributo, qualora previsto.

2. La Giunta può subordinare l'erogazione del contributo a degli "obiettivi" assegnati in via preventiva alle diverse associazioni, aventi carattere di ausilio nei confronti dell'attività dell'Unione.
3. La concessione di benefici, di cui al presente articolo, può essere disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata anche superiore all'anno, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.
4. L'inserimento nel piano di riparto annuale non costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Unione del Lago Maggiore ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.
5. Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

Art. 8 – Sostegno per progetti e iniziative specifiche. Criteri per l'erogazione.

1. L'Unione del Lago Maggiore può concedere forme di sostegno una tantum, diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale, tenuto conto di:
 - a) benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della cittadinanza;
 - b) capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - c) costo previsto per lo svolgimento dell'iniziativa;
 - d) realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni;
 - e) coerenza, in merito all'iniziativa, con gli obiettivi programmatici e istituzionali dell'Unione del Lago Maggiore;
 - f) la non sovrapposizione del finanziamento ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione.
2. La Giunta delibererà in riferimento alle richieste tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale, determinando l'entità dell'eventuale contributo e le modalità della sua erogazione.
3. L'assegnazione di questa tipologia di sostegno non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori sostegni nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

Art. 9 - Sostegno straordinario. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni e contributi.

1. Le domande per ottenere sovvenzioni e contributi per iniziative/attività straordinarie, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione e/o ente devono pervenire, di norma, **almeno 45 giorni prima** della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa e devono contenere le seguenti indicazioni:
 - descrizione dell'attività o del progetto specifico, che dovrà avere caratteristiche coerenti con le linee di indirizzo dell'ente;
 - il tipo di intervento richiesto (finanziario o altra agevolazione o sostegno);
 - il bilancio preventivo dell'attività o del progetto specifico e/o manifestazione;
 - la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro.
2. Alla domanda viene data risposta entro i successivi 30 giorni, previa verifica che:
 - le entrate e le spese della manifestazione siano esattamente corrispondenti o eventualmente da integrare delle minori entrate o delle maggiori spese dell'ente di cui l'Associazione non può essere a conoscenza;
 - le spese da sostenersi rientrino nel carattere istituzionale dell'ente e nella programmazione delle attività dell'ente;
 - vi sia adeguata copertura nel bilancio dell'ente della spesa da sostenere.

Art. 10 - Indirizzi dell'Amministrazione e quantificazione dei contributi

1. L'Unione procede al riparto su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi in base alle istanze di ammissione ai contributi presentati e/o alle convenzioni stipulate.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
3. La Giunta con proprio atto quantificherà l'ammontare e gli eventuali limiti degli importi da erogare.

Art. 11 - Utilizzo delle sovvenzioni e contributi.

1. La concessione di sovvenzioni e contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell'Unione del Lago Maggiore, con apposito atto, procedere:
 - al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo se liquidato;
 - alla revoca di quanto concesso, se non ancora liquidato.

Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto, o la prima volta che lo stesso ne faccia richiesta.

Art. 12 – Abrogazione di disposizioni precedenti

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi vigenti in materia.

Art. 13 – Pubblicità del regolamento

L'Unione del Lago Maggiore dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.